

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI CATANIA

#### RICORSO EX ART. 414 CPC

#### CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

##### Oggetto: Comparto scuola

**PER: Sig.ra PACE CATERINA** (PCACRN84T50D423P) nata a Erice, il 10/12/1984 e residente a Catania, in Via Nuovalucello 156/b; **Sig.ra SCHILIRÒ LORETTA RITA LUCIA** (SCHLTT73T54C351H) nata a Catania il 14.12.1973 e residente a Belpasso, in Via Principe di Piemonte, 76; **Sig.ra CIULLA MICHELA DOMENICA** (CLLMHL85P54C351L) nata a Catania il 14/09/1985 e residente a Pietraperzia, in Via degli Emigrati, 3; **Sig.ra DI PAOLA GIULIANA AGATA CONCETTA** (DPLGNG81D60C351C) nata a Catania il 20/04/1981 e residente a Tremestieri Etneo in Via Nizzeti, 68; **Sig.ra ACCARDO GABRIELLA** (CCRGRL85L62B602W) nata il 22/07/1985 a Canicattì e residente in Gravina di Catania (CT) alla via Etnea, 67/L; **Sig. COSTANZO MASSIMO EZIO DOMENICO** (CSTMSM81A11C351F) nato il 11/01/1981 a Catania e residente in Gravina di Catania alla Via Micca 12; tutti rappresentati e difesi come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliati per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it](mailto:solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it) e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

#### CONTRO

**Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** (C.F. 80018500829) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ambito Territoriale per Provincia di Catania** (C.F. 80008730873), con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

\*\*\*



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### Per la declaratoria

**del diritto dei ricorrenti, in quanto Laureati con 24 CFU, di essere riconosciuti abilitati all'insegnamento e, per lo effetto, di essere inseriti nelle Nuove Prime Fasce delle GPS di Catania, ove occorra, previa disapplicazione delle Graduatorie e dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 (doc. 1 e 2).**

\*\*\*

Tanto premesso, i docenti ricorrono per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

### FATTO

1. I ricorrenti hanno tutti conseguito il titolo di Laurea oltre 24 CFU (**doc.3**), le cui classi di concorso di concorso sono stabilite ai sensi del DPR n. 19/2016 (**doc.4**) e Dm n. 259/2017 (**doc.5**), e chiedono dunque l'inserimento nelle Nuova Prima Fascia delle GPS di Catania (**doc.1**).
2. La posizione dei ricorrenti, attualmente iscritti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Catania (**doc.6**), è riepilogata nella tabella in basso riportata:

COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DI CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI ACCESSO	CLASSE DI CONCORSO DI INTERESSE	PROVINCIA DI ISCRIZIONE NELLE GRADUATORIE	PROVINCIA IN CUI SI CHIEDE L'INSERIMENTO NELLA NUOVA PRIMA FASCIA DELLE GPS
<b>PACE CATERINA</b>	Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, conseguita presso Università di Pisa, in data 13/07/2011, 24 cfu conseguiti presso Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, in data 10/05/2018	A034, A060, A031, A028, A050, A051, A052	CATANIA	CATANIA
<b>SCHILIRO' LORETTA</b>	Laurea in Pedagogia, conseguita presso Università di Catania, in data 14.04.1999 24 cfu conseguiti presso Università di Catania, in data 14.01.2020	A022	CATANIA	CATANIA



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DI CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI ACCESSO	CLASSE DI CONCORSO DI INTERESSE	PROVINCIA DI ISCRIZIONE NELLE GRADUATORIE	PROVINCIA IN CUI SI CHIEDE L'INSERIMENTO NELLA NUOVA PRIMA FASCIA DELLE GPS
<b>CIULLA MICHELA</b>	Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso Università Enna Kore, in data 23/07/2012 24 cfu conseguiti presso Università Telematica Pegaso, in data 27/03/2018	A046	CATANIA	CATANIA
<b>DI PAOLA GIULIANA AGATA</b>	Laurea in Ingegneria Civile, conseguita presso Università di Catania, in data 28/04/2006 24 cfu conseguiti presso Università Telematica Pegaso, in data 07/07/2020	A060	CATANIA	CATANIA
<b>ACCARDO GABRIELLA</b>	Laurea-Diploma di II livello in Fotografia conseguito in data 20/03/2013 presso Accademia delle Belle Arti di Catania, 24 CFU conseguiti presso Accademia di Belle Arti di Catania in data 11/07/2018	A001-A010-A017	CATANIA	CATANIA
<b>COSTANZO MASSIMO EZIO DOMENICO</b>	Laurea in Pittura conseguita presso Accademia delle Belle Arti di Catania in data 1/3/2005, 24 CFU conseguiti presso Accademia di Belle Arti di Catania in data 12-/07/2018	A001-A009-A016-A017	CATANIA	CATANIA

- Gli odierni ricorrenti, in ragione della Laurea con 24 CFU, rivendicano il fatto che i loro titoli devono essere considerati abilitanti all'insegnamento, e, dunque, debbano permettere l'inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati, quali sono le Nuove Prime Fasce delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).
- Al contrario, il Ministero dell'Istruzione non considera ingiustamente la Laurea oltre i 24 CFU, requisiti validi ai fini del riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento, e,



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dunque, validi ai fini dell'inserimento nelle ambite graduatorie: Nuova Prima Fascia delle GPS.

5. Fattispecie analoga a quella odierna – concernente l'inserimento dei ricorrenti, in quanto docente Laureati con 24 CFU, - è già stata scrutinata dalla giurisprudenza di merito, la quale ha accertato il valore abilitante della Laurea oltre i 24 Crediti Formativi Universitari c.d. CFU (*ex plurimis*, **Trib. Lav. Roma Sent. n. 2823/2019; Trib. Lav. Cassino Sent. n. 152/2019**).
6. Per tali ragioni, i docenti, sulla base dei precedenti giurisprudenziali di segno favorevole, ricorrono per le seguenti ragioni di diritto.

### MOTIVI

#### I

#### SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

- 1.1. Per quanto concerne la giurisdizione, è noto come la domanda vada sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario.
- 1.2. Sul punto, invero, è intervenuto anche il chiarimento delle Sezioni Unite (SS.UU. 15 dicembre 25840/2016), tramite cui è stato affermato il già noto principio della **c.d. doppia tutela** (si veda, *ex plurimis*, Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991).
- 1.3. Al riguardo, si riporta altresì la recente sentenza del **Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230**, che a sua volta richiama la sentenza della **Cassazione a Sezioni Unite n. 21198/2017**, secondo cui: **“la domanda è volta specificamente all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario”** (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, sent. n. 6230).
- 1.4. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato hanno statuito che quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia **l'accertamento del diritto “nella singola collocazione del docente in una determinata graduatoria”**, questa vada sottoposta al giudice ordinario del quale dunque permane il potere di “disapplicazione degli atti



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria” (SS.UU n. 27991/13).

**1.5.** Le Sezioni Unite, nello specifico, hanno consolidato il predetto principio, ribadendo per l'appunto che (SS.UU. 15 dicembre 25840/2016): “se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta **all'accertamento del diritto** del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.

**1.6.** Per di più, il Consiglio di Stato ha anche ritenuto che: *“il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell'8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi” (Ad. Pl. n. 11 del 2011).*

## II

**VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - DLGS 59/2017 – L. N. 159/2019 - ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.**

**2.1.** Com'è noto, nel nostro ordinamento, una volta abrogate le Scuole di Specializzazione c.d. SISS, il Ministero dell'Istruzione, con la pubblicazione del Dm n. 249/2010 ha istituito i corsi di abilitazione all'insegnamento c.d. TFA (Tirocini Formativi Attivi) e PAS (Percorsi Abilitanti Speciali): i primi erano riservati ai docenti senza servizio, i secondi a chi avesse già maturato il servizio.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**2.2.** Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione non ha mai attivato con cadenza regolare ed annuale i predetti corsi; e ciò non è accaduto per il perseguimento di un preciso scopo preposto, ma per mera ed ingiusta inerzia dello stesso Ministero. La conseguenza è stata dunque che dal 2010 (anno di pubblicazione del Dm n. 249/2010 e di istituzione dei corsi TFA/PAS) ad oggi, sono stati attivati appena due cicli di percorsi ordinari.

**2.3.** Ne è derivato che in Italia, i ricorrenti non avrebbe potuto conseguire l'abilitazione all'insegnamento, se questa fosse rimasto ancora legata ai percorsi di abilitazione ordinari, in quanto il Ministero non ha per l'appunto attivato in maniera regolare e cadenzale i predetti corsi accademici.

**2.4.** Il regime delle abilitazioni TFA/PAS è stato pertanto sostituito dai titoli di Laurea oltre i 24 Crediti Formativi Universitari (c.d. CFU), ad opera dell'articolo 5 del D.lgs. 59/2017, il quale, ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento sino ad oggi riservate ai titolari di abilitazioni TFA e PAS, ha sostituito tale ultimo requisito con il possesso della **Laurea oltre i 24 crediti formativi universitari in discipline antropo - psico pedagogiche:**

*“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo -psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche” (art.5, D.lgs. n. 59/2017).*

I ricorrenti, pertanto, sono in possesso del predetto requisito congiunto, ossia del titolo accademico oltre i 24 CFU e di cui sei in ciascuno dei seguenti ambiti disciplinari

- 1) *pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;*
- 2) *antropologia;*



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2) *psicologia*;

4) *metodologie e tecnologie didattiche*.

**2.5.** La predetta scelta del legislatore risponde ad un criterio organizzativo molto più logico e concreto rispetto ai precedenti corsi oramai aboliti e mai più attivati a pieno regime.

**2.6.** In particolare, il conseguimento della Laurea oltre i 24 CFU avviene mediante il superamento di ordinari e selettivi esami accademici nelle aree di cui al predetto art. 5 del D.lgs. n. 59/2017.

**2.7.** Pertanto, il possesso dei 24 CFU, unitamente al titolo accademico, permette di accedere nella Nuova prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ed ai piani di reclutamento, al pari dei docenti che senza il predetto titolo abbiano svolto il relativo servizio.

**2.8.** Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione, in piena violazione della predetta norma, non riconosce ingiustamente il valore abilitante, ed impedisce ai ricorrenti l'inserimento nelle graduatorie (Nuova Prima Fascia delle GPS).

**2.9.** Va invece riconosciuto come il valore abilitante dei predetti titoli poggia sul succitato requisito normativo primario, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito.

**2.10.** In caso contrario, infatti, si affermerebbe un principio illogico ed incostituzionale, nonché in piena violazione del diritto eurounitario, ossia che gli aspiranti docenti italiani, ivi compresi gli odierni ricorrenti, sarebbero gli unici nel panorama europeo – e probabilmente mondiale – a non poter conseguire l'abilitazione all'insegnamento e, dunque, ad essere esclusi da qualunque forma di reclutamento e formazione stabile.

**2.11.** Per tali ragioni, la violazione della normativa compiuta dal Ministero va ripristinata, tenuto altresì conto dell'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa norma di cui al D.lgs. n. 59/2017.

**2.12.** Un ulteriore profilo che merita di essere evidenziato, inoltre, riguarda l'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno, a cui possono accedere anche i Laureati con 24 CFU, secondo le disposizioni previste da Dm n. 92/2019 (**doc. 9**).

Ora, è possibile conseguire i titoli di specializzazione sul sostegno solo se gli aspiranti docenti siano già in possesso dell'abilitazione. Ne deriva che il Ministero dell'Istruzione, nel momento in cui ha inteso estendere l'ammissione ai corsi di specializzazione sul sostegno in favore dei



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Laureati con 24 CFU, al pari dei docenti con abilitazione TFA/PAS, ha chiaramente riconosciuto il valore abilitante della Laurea oltre 24 CFU, altrimenti, il Ministero dell'Istruzione non avrebbe di certo potuto permettere l'accesso ai corsi di specializzazione su sostegno.

La condotta ministeriale, dunque, è manifestamente illogica e contraddice il principio sillogistico secondo cui: i docenti abilitati possono accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno (**premessa maggiore**), i Laureati con 24 CFU sono ammessi ai corsi di specializzazione per il sostegno (**premessa minore**), i Laureati con 24 CFU sono abilitati (**conclusione**).

Un'interpretazione diversa, dunque si presterebbe a violare il **principio di non contraddizione** e la contestata scelta ministeriale si rivela essere un non senso.

Sul punto, si sono avuti dei pronunciamenti di merito da parte di diversi Giudice del Lavoro, tra cui il Tribunale del Lavoro di Roma, che così ha stabilito: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi ... (omissis) ... P.Q.M. dichiara che*





# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu ..."* (Trib. Lav. Roma Sent. n. 2823/2019).

### III

#### **ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE** **VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE ART. 1,2,3,4 COST. – VIOLAZIONE** **DIRETTIVA COMUNITARIA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL** **MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE.**

**3.1.** Nell'ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la lettura costituzionalmente orientata della norma primaria sopra menzionata, si pone la questione relativa alla legittimità costituzionale di tale norma, la quale impedisce alle parti ricorrenti di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, con la conseguenza di consolidare il precariato scolastico.

In particolare, il presupposto logico e non solo giuridico per conseguire l'abilitazione all'insegnamento dovrebbe essere quello di accedere ai percorsi abilitanti.

**3.2.** Al contrario, la mancata attivazione dei percorsi di abilitazione e l'assenza del valore abilitante della Laurea oltre 24 CFU rende impossibile conseguire il titolo abilitante all'insegnamento.

Tale aspetto non è per nulla irrilevante, infatti, da un lato si assiste alla pretesa, anche comunitaria, di favorire la stabilizzazione del personale docente, ma, d'altro lato, non si creano le condizioni affinché si possa favorire tale tipo di stabilizzazione lavorativa.

La predetta scelta finisce dunque per violare il principio del merito e il diritto al lavoro, inteso non come attribuzione *ex lege* di una posizione lavorativa, ma, quanto meno, come creazione dei presupposti per accedere alla professione **stabile**.

Ed è dunque per tali ragioni che la disciplina interna si pone in contrasto con la nostra Costituzione, che tutela il diritto al lavoro, nonché tutela il merito e disciplina l'accesso all'impiego pubblico.

In altri termini, nel nostro ordinamento non può vigere il divieto di insegnare in modo stabile, quale conseguenza, invece, generatasi della mancata attivazione dei percorsi abilitanti, l'ultimo dei quali risale al 2014.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**3.3.** Peraltro, la mancata attivazione dei percorsi abilitante consolida il precariato che, invece, la Corte di Giustizia europea, con le note sentenza, ha inteso non legittimare, al fine di prevenire e contrastare l'abuso dei contratti a termine.

**3.4.** Per tali ragioni, ritenuto che la mancata attivazione dei percorsi abilitante e il mancato riconoscimento del valore abilitante della Laurea oltre i 24 CFU, in assenza di una lettura costituzionalmente orientata, genera, di fatto, l'accesso all'impiego stabile, si chiede che venga disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia europea, per evidente violazione della direttiva comunitaria 70/99CE.

### IV

#### **ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

Si chiede di essere autorizzati a procedere alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, in quanto non è materialmente possibile notificare il presente atto a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie della presente provincia.

Pertanto, si chiede che la notificazione del presente ricorso avvenga attraverso i pubblici proclami in modalità telematica, ossia mediante la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e, ove occorra, dell'Ambito Territoriale Provinciale.

Tanto premesso, i ricorrenti

#### **CHIEDONO**

**che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia:** in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione degli atti, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di Catania, Nuova Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di essere abilitati all'insegnamento.

Si allega:

1. Gps di Catania I fascia a cui ambiscono gli odierni ricorrenti;
2. Ordinanza Ministeriale n. 60/2020;
3. Certificati di laurea e 24 CFU;
4. D.P.R. n. 19/2016;
5. Dm 259/2017;



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

6. Graduatorie in cui compaiono gli odierni ricorrenti;
7. Dm n. 92/2019;
8. Richieste di inserimento nelle ambite Graduatorie di Prima Fascia.

Con condanna alle spese da distrarre in favore dello scrivente procuratore.

Valore indeterminabile - Pubblico Impiego – Cu 259,00 euro.

Salvezze illimitate.

Lecce- Catania, 21/10/2021

Avv. Sirio Solidoro

